

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.
STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1) E' corrente una società a responsabilità limitata denominata "Amaie Energia e Servizi S.r.l." a capitale interamente posseduto da Enti Locali o da società il cui capitale sia totalmente posseduto da Enti Locali, sottoposta al controllo analogo congiunto dei soci, operante mediante il modello del c.d. "in house providing".

2) La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

Articolo 2 - Sede

1) La società ha sede legale in Sanremo (IM).

2) La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; la decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima Assemblea.

Articolo 3 - Oggetto

1) L'oggetto sociale è costituito esclusivamente dalle attività di seguito elencate a condizione che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato sia realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Locali soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società:

a) Erogazione di servizi pubblici locali d'interesse generale, a rilevanza economica, per conto degli Enti Locali direttamente o indirettamente controllanti, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

Rientrano tra tali servizi, svolti per conto degli Enti Locali direttamente o indirettamente controllanti:

a1) la gestione di mercati e di servizi a questi accessori, compresa la commercializzazione dei prodotti agricoli mediante sistemi di vendita al pubblico (aste, depositi e simili), nonché iniziative promozionali per la valorizzazione dei mercati gestiti e dei prodotti in essi commercializzati;

a2) la gestione, anche integrata, del ciclo dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali solidi e liquidi pericolosi e non pericolosi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a2.1) la raccolta, il trasporto, la valorizzazione e la commercializzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e di quelli speciali;

a2.2) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, selezione, trattamento, valorizzazione, dei centri di compattazione e di trasferimento, dei rifiuti urbani e speciali raccolti direttamente o conferiti da soggetti autorizzati;

a2.3) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dei Centri Comunali di Raccolta dei Rifiuti;

a2.4) la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti e di tutte le

strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;

a2.5) la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei R.A.E.E.

a3) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a3.1) la pulizia ed igiene del suolo, lo spazzamento manuale e meccanizzato, il lavaggio e disinfezione delle strade piazze ed aree pubbliche;

a3.2) la manutenzione delle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

a3.3) la pulizia ed il ripristino ambientale degli argini e degli alvei dei corsi d'acqua e degli arenili;

a3.4) le attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione delle aree pubbliche e dei pubblici fabbricati;

a3.5) qualsiasi altro intervento di igiene urbana ed ambientale collaterale ed affine a quelli precedentemente elencati;

a3.6) iniziative di educazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, promozione e gestione, in materia ambientale, di sicurezza e protezione civile nell'ottica della conservazione delle risorse, del riuso e recupero di materia, di sviluppo sostenibile e di riduzione dell'impronta ambientale del singolo e della collettività;

a3.7) attività di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di igiene del suolo, tutela ambientale e corretta gestione dei rifiuti, anche mediante l'istituzione dei servizi di ispezione e vigilanza ambientale;

a4) la gestione dei servizi di parcheggio a pagamento su suolo pubblico e/o in strutture dedicate;

a5) i servizi di trasporto pubblico locale;

a6) la gestione dei servizi cimiteriali.

b) Lo svolgimento, anche strumentale ai servizi precedenti, delle seguenti ulteriori attività, nei limiti suddetti e secondo i criteri stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali:

b1) autotrasporto di merci per conto di terzi, e in conto proprio;

b2) produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte generata, in Italia e all'Estero;

b3) produzione di energia e/o prodotti energetici provenienti da fonti rinnovabili e non rinnovabili, compresa quella prodotta dal trattamento dei rifiuti;

b4) acquisto e vendita sul mercato elettrico e sul mercato libero di energia elettrica e gas;

b5) vendita al dettaglio di fiori freschi e secchi recisi, piante ornamentali e verde ornamentale, per la valorizzazione dei prodotti commercializzati nei mercati da essa gestiti;

b6) accertamento e riscossione di tariffe, canoni e tributi, anche mediante la gestione integrata di centri informatici e banche dati, entro i limiti imposti dalle particolari normative di settore, limitative delle attività delle società in controllo pubblico locale e relative alla protezione dei dati personali;

b7) in ordine al Parco costiero Riviera dei Fiori: spazzamento del sedime e delle aree di sosta, svuotamento di cestini e bidoni, manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, manutenzione e pulizia dell'arredo urbano, carico, trasporto e recupero/smaltimento dei

rifiuti e dei materiali di risulta in impianti di conferimento finali autorizzati ai sensi della vigente normativa, interventi di manutenzione edile e messa in sicurezza del tracciato ciclopedonale, manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione dell'impianto di illuminazione, della rete elettrica e dei sistemi/punti luce, manutenzione dell'impianto idrico e di irrigazione, servizio di vigilanza.

c) La società potrà, inoltre, purché in forma strumentale e non prevalente, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale; potrà altresì, purché in forma strumentale e non prevalente, costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 4 - Durata

1) La durata della società è fissata fino al 31.12.2035 (trentuno dicembre duemilatrentacinque).

2) La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 – Controllo analogo

1) Ad integrazione degli ordinari meccanismi societari e di controllo, è riservato agli Enti Locali soci che affidino in via diretta alla società l'erogazione di servizi pubblici locali di propria competenza e/o la gestione delle proprie reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, un "potere di direttiva e controllo" analogo a quello dagli stessi esercitato sui propri uffici.

2) Tale potere di direttiva e controllo analogo si esplica attraverso l'adesione di tutti i soci ad apposita Convenzione pubblica adottata ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: tale Convenzione regola l'informazione, la consultazione, la discussione fra i Soci e fra la Società ed i Soci ed il controllo dei Soci sulla Società, essendo destinata a regolare, inoltre, la programmazione gestionale, organizzativa ed economico-finanziaria annuale e pluriennale e di reportistica periodica sul relativo stato di attuazione;

3) In via transitoria, sino a quando la società sarà partecipata esclusivamente da Amaie S.p.A., il controllo analogo si esplicherà mediante la partecipazione alla compagine sociale della società controllante Amaie S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto sociale di quest'ultima, che si riporta testualmente:

"Art. 5 – Partecipazioni societarie

1) Le partecipazioni della società in altre società costituiscono partecipazioni indirette o di secondo livello degli Enti soci.

2) Nella nomina e/o designazione degli organi delle società partecipate indirettamente dagli enti soci, la decisione o il voto della Società è espressa/o dal legale rappresentante della Società stessa sulla base dei nominativi indicati dagli Enti soci.

3) Nell'esercizio del diritto di voto nelle assemblee e negli organi collegiali delle società partecipate indirettamente dagli Enti soci, il voto che la società esprime è dato in conformità alla preventiva delibera di indirizzo dell'Assemblea della Società stessa, quando si debba deliberare su una o più delle seguenti materie:

a) modifiche dello statuto della società partecipata indirettamente;

b) trasferimenti, conferimenti, scissioni, fusioni, liquidazioni della società partecipata indirettamente, vendita o affitto di azienda o di rami di azienda;
c) sottoscrizione di atti di qualunque tipo (es: patti parasociali, convenzioni, contratti...) che incidano direttamente o indirettamente sulle materie di cui ai punti precedenti o sulla nomina degli organi delle società partecipate indirettamente;"

Il controllo si esplica altresì:

A) attraverso l'emanazione di indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente articolo e delle convenzioni disciplinanti l'affidamento e la gestione. Il potere si esercita in forma scritta con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti.

B) mediante più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo (ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in house providing) che potranno essere previste dagli strumenti convenzionali di volta in volta predisposti al fine di dar luogo all'affidamento dei servizi alla società;

C) mediante l'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti per quanto concerne le questioni afferenti i Piani operativi ed attuativi, l'assunzione di nuove attività o servizi e la predisposizione di budget preventivi.

Articolo 6 - Capitale

1) Il Capitale sociale è fissato in Euro 2.002.000,00 (un milione novecento novantamila, virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi del Codice Civile.

2) Possono essere soci della Società Enti Locali o società il cui capitale sia totalmente posseduto da Enti Locali; della compagine sociale non potranno fare parte soci privati.

3) Le quote minime e massime di partecipazione al Capitale sociale sono stabilite, rispettivamente, in € 1.000,00 (mille virgola zero zero) e € 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), fatta eccezione per Amaie S.p.A. e il Comune di Sanremo.

4) La quota di partecipazione di ogni singolo socio, fatta eccezione per il Comune di Sanremo, può essere acquisita e/o integrata mediante sottoscrizione di aumento del Capitale sociale, limitatamente alla sola integrazione anche mediante conferimenti in natura di beni necessari all'espletamento dei servizi affidati alla Società.

5) Il Comune di Sanremo può partecipare direttamente ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. o mediante l'imputazione a sé, nelle forme meglio viste, ivi compreso scissioni e/o fusioni societarie, delle quote in oggi di proprietà di Amaie S.p.A., o mediante sottoscrizione di aumenti di capitale, sia riservati, sia non riservati, sia in denaro, sia con conferimento di beni mobili e/o immobili, anche nella forma del diritto superficario che della comproprietà e/o di crediti.

6) Il Capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, in osservanza delle disposizioni del Codice Civile in materia.

7) L'aumento del Capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta

di quote di nuova emissione riservate ai comuni non soci che intendono affidare alla Società il servizio di igiene urbana.

Articolo 7 – Finanziamenti dei soci

1) La Società potrà ottenere concessioni di credito dai propri soci, nei limiti stabiliti dalla legge; salvo diversa pattuizione, tali finanziamenti saranno da intendersi infruttiferi di interessi anche qualora non siano proporzionali alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

2) I crediti dei soci per i predetti finanziamenti sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Articolo 8 – Decisioni dei Soci

1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della Società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2) Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina e la revoca degli amministratori ed il loro compenso;

c) la scelta della forma di controllo, la nomina dell'organo di controllo e del soggetto che esercita la revisione legale dei conti nonché il relativo compenso;

d) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente del Consiglio stesso;

e) l'eventuale nomina del direttore generale;

f) le modificazioni dello statuto sociale;

g) la definizione degli indirizzi per la gestione dei servizi affidati alla società;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

l) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci;

m) l'autorizzazione al compimento, da parte dell'organo amministrativo o del direttore generale, delle operazioni e atti di cui all'art. 12, 3° comma, lettere c), d), e), f), g), h) ed i).

3) Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal Codice Civile, fatto salvo quanto espressamente previsto agli articoli 11, 15 e 16.

4) In merito alle decisioni che rilevinano specificatamente sul servizio di igiene urbana, affidato alla Società da ogni singolo comune / gruppo di comuni, gli altri comuni soci sono tenuti a votare in assemblea (o il comune di Sanremo a far votare Amaie S.p.A. nel caso che non abbia assunto una partecipazione diretta unica) in conformità alla volontà espressa dal comune / gruppo di comuni interessati, fatta salva l'ipotesi in cui tale volontà sia difforme dalle obbligazioni assunte dalla Società con il contratto di servizio o non garantisca l'equilibrio economico finanziario del servizio. Pertanto, l'organo amministrativo dovrà operare sulla base delle indicazioni fornite dai soci interessati al servizio con le procedure di cui all'art. 2468 C.C., 3° comma, nell'esercizio dei propri particolari diritti.

5) In relazione a quanto previsto al precedente comma del presente articolo, l'Assemblea dei soci non potrà adottare deliberazioni inerenti il servizio affidato da un comune / gruppo di comuni non presenti nell'Assemblea stessa.

6) I comuni soci prendono atto e convengono che, ai sensi dell'art. 2468 C.C., 3° comma, al Comune di Sanremo, anche per il tramite di Amaie S.p.A., spettano le decisioni in ordine alla destinazione delle risorse derivanti da tutte le attività gestite da Amaie Energia e Servizi S.r.l. che non riguardino il servizio di igiene urbana.

Articolo 9 - Organi societari

1) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo, rappresentato alternativamente dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente, nel caso in cui venga nominato il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo.

2) È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; possono essere costituiti comitati, con funzioni consultive o di proposta, nei soli casi previsti dalla legge.

Articolo 10 – Assemblea dei soci

1) L'Assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia;
- b) l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e dell'eventuale seconda convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea a mezzo di posta elettronica certificata spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure al recapito precedentemente comunicato dal socio ed annotato presso il Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale;
- c) l'Assemblea si intende regolarmente costituita nel rispetto delle previsioni del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, 5° comma, del presente Statuto;
- d) i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
- g) l'Assemblea nomina un Segretario, individuato tra i dipendenti della società, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e

dall'Amministratore unico o dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da Notaio.

Art. 11 – Organo Amministrativo

1) La società è amministrata da un Amministratore Unico o – per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia – da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente.

2) I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

3) Rimane ferma l'applicazione dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 175/2016.

4) Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, per la sua nomina si applicano le procedure e le maggioranze previste per la nomina del Presidente di cui al successivo comma 6).

5) Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo nomina fra i suoi membri un Vice Presidente esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6) Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentano almeno la metà del Capitale sociale; in caso di mancato accordo derivante da votazione a maggioranza dei presenti e del capitale, sarà nominato il candidato che rappresenta la quota maggiore di capitale. Degli altri due membri del Consiglio di Amministrazione, uno è nominato dall'Assemblea su designazione del Comune di Sanremo, eventualmente per il tramite di Amaie S.p.A., l'altro è nominato dall'Assemblea con voto riservato agli altri comuni soci. Per quanto riguarda il membro da nominarsi da parte degli altri comuni soci, in caso di mancato accordo derivante da votazione a maggioranza dei presenti e del capitale, sarà nominato il candidato che rappresenta la quota maggiore di capitale e, in caso di parità di capitale, il candidato che rappresenta la maggioranza dei comuni soci.

7) I soci dissenzienti rispetto alle votazioni di cui al comma precedente possono dichiararsi, entro sette giorni dalla votazione, comunque rappresentati dagli amministratori nominati; in caso contrario si ritiene applicabile l'art. 2476 C.C., 2° comma.

8) In sede di prima applicazione, i nuovi soci riconoscono che la loro rappresentanza è garantita dai membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino alla nomina del nuovo organo amministrativo.

9) Gli amministratori durano in carica il tempo fissato dall'Assemblea nell'atto della nomina, non superiore a tre anni, e sono rieleggibili; il loro compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. È comunque esclusa la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato deliberati successivamente allo svolgimento dell'attività, così come qualsiasi trattamento di fine mandato.

10) Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

11) Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori deve avvenire in modo tale da assicurare il

rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio di genere. La nomina degli amministratori deve, quindi, essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012.

12) Non possono ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dalla legge;
b) siano in lite, eccezion fatta per controversie di lavoro, con la società, o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società;

13) Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, assicurando comunque ai sensi della vigente normativa l'equilibrio tra i generi.

14) Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

15) Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo provvede a convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

16) Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio o l'obbligo di rimozione di incompatibilità; se tali cause riguardano il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente; nel caso di Amministratore Unico, la comunicazione va resa all'organo di controllo.

17) Agli amministratori si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi previste dalla legge.

18) Il mancato raggiungimento di obiettivi fissati dai soci per fatti o atti imputabili agli amministratori può giustificare la loro revoca nelle forme e con le modalità disciplinate dalla vigente normativa.

Art. 12 – Poteri dell'Organo Amministrativo

1) L'Organo amministrativo è investito dei compiti di attuazione degli indirizzi per la gestione dei servizi affidati alla società fissati dai soci, svolgendo la gestione ordinaria della Società con tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, 2° comma, lettera m).

2) Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3) Nel caso di Consiglio di Amministrazione rientrano nella competenza "collegiale" del Consiglio e non sono delegabili le attribuzioni relative a:

a) compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale;

b) approvazione di un piano operativo anche pluriennale;

c) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore ad Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per singola

transazione, purché, nel loro complesso, non configurino una cessione di ramo d'azienda;

d) acquisizione, cessione e/o affitto di rami d'azienda, aziende e partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;

e) prestazione di garanzie e concessione di prestiti di importo superiore ad Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per singolo atto;

f) compravendita, permuta, alienazione e atti di disposizione di immobili in genere;

g) assunzione di finanziamenti e mutui assistiti da garanzia ipotecaria anche sotto forma di apertura di credito;

h) progetto di fusione;

i) progetto di scissione;

l) decisioni in merito alle politiche assunzionali ed alle modalità relative, con esclusione degli atti di direzione afferenti tali materie;

m) affidamento di lavori, servizi e forniture nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia, su richiesta del Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

2) Il Consiglio si riunisce, altresì, quando ne sia stata fatta richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da un membro del Consiglio stesso.

3) La convocazione del Consiglio, con relativo ordine del giorno, avviene mediante avviso spedito con posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima a tutti gli amministratori e all'Organo di controllo, nonché a tutti i soci.

4) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; vi assiste un Segretario individuato tra i dipendenti della società ai fini della verbalizzazione.

5) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale conservato nell'apposito Registro dei Verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

6) Per la validità delle riunioni o delle deliberazioni del Consiglio valgono le disposizioni del codice civile; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente della seduta.

Art. 14 – Poteri di rappresentanza

1) La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle deleghe gestionali attribuite, all'eventuale Amministratore Delegato.

2) Essa compete, altresì, al Vice Presidente, nei limiti del suo ufficio vicario.

3) Ove la società sia amministrata da un Amministratore Unico, a questi spettano con firma libera tutti i poteri come sopra attribuiti al Consiglio di Amministrazione e la rappresentanza.

Art. 15 – Organo di controllo e Revisore

1) L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o, in alternativa, da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, scelti secondo quanto previsto dal Codice Civile.

- 2) I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.
- 3) Qualora l'organo di controllo sia costituito da un Sindaco unico, per la sua nomina si applicano le procedure e le maggioranze previste per la nomina del Presidente del Collegio sindacale di cui al successivo comma 4).
- 4) Qualora l'organo di controllo sia costituito da un Collegio sindacale, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentano almeno la metà del Capitale sociale; in caso di mancato accordo derivante da votazione a maggioranza dei presenti e del capitale, sarà nominato il candidato che rappresenta la quota maggiore di capitale. Gli altri due membri effettivi del Collegio sindacale e i due membri supplenti, sono nominati dall'Assemblea nel modo seguente: un membro effettivo e un membro supplente su designazione del Comune di Sanremo, eventualmente per il tramite di Amaie S.p.A., un membro effettivo e un membro supplente con voto riservato agli altri comuni soci. Per quanto riguarda i membri da nominarsi da parte degli altri comuni soci, in caso di mancato accordo derivante da votazione a maggioranza dei presenti e del capitale, saranno nominati i candidati che rappresentano la quota maggiore di capitale e, in caso di parità di capitale, i candidati che rappresentano la maggioranza dei comuni soci.
- 5) Nel caso di Collegio sindacale, la nomina dei componenti (effettivi e supplenti) deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio di genere.
- 6) La Revisione legale dei conti della società è esercitata da un Revisore legale dei conti persona fisica o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 – Direttore generale

- 1) L'eventuale nomina del Direttore generale è riservata alla competenza dei soci, con le procedure e le maggioranze previste per il Presidente del C.d.A. al comma 6) dell'articolo 11.
- 2) L'organo amministrativo, dal quale il Direttore generale dipende funzionalmente, ne determina i compiti, i poteri di rappresentanza e il compenso e ne controlla l'operato nel rispetto delle reciproche competenze e di quelle attribuite all'Assemblea.
- 3) Il Direttore generale dovrà possedere, oltre ai requisiti professionali, gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.

Art. 17 – Bilancio ed utili

- 1) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
- 2) L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 3) Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; delle ragioni che hanno determinato tale dilazione, l'organo amministrativo dovrà fare menzione nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C.
- 4) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale.

5) La rimanente parte degli utili di esercizio realmente conseguiti è distribuita ai soci, fatta salva diversa decisione degli stessi e fatto salvo quanto disciplinato all'art. 8, 6° comma, del presente Statuto.

Art. 18 – Recesso/Risoluzione del Socio

1) Ai singoli comuni è data facoltà, purché consentita dagli strumenti legislativi o pianificatori sovracomunali, di recedere anticipatamente dalla Società allorché siano decorsi almeno quattro anni dalla data di ottenimento della qualità di socio, salvo intervenuti obblighi di legge.

2) La dichiarazione di recesso è comunicata all'organo amministrativo della Società e agli altri comuni soci a mezzo PEC ed ha effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti i comuni entro il mese di ottobre, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa risoluzione del contratto di servizio relativo all'affidamento.

3) In caso di recesso, in presenza della cessazione dell'affidamento del servizio ad Amaie Energia e Servizi S.r.l., o in caso di messa in liquidazione della Società, la partecipazione del socio è liquidata in base al valore nominale delle quote, in deroga all'art. 2473 C.C., 3° comma, in considerazione della motivazione sottesa all'ingresso dei comuni nella Società, ad eccezione di Amaie S.p.A. e del Comune di Sanremo.

4) Qualora la quota sia stata in parte sottoscritta mediante conferimento in natura di beni, all'atto del recesso/risoluzione gli stessi beni saranno restituiti al socio che li aveva conferiti mediante diminuzione del Capitale sociale dello stesso importo del relativo aumento sottoscritto, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

5) L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo.

6) Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Art. 19 - Controversie

1) Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori e la Società, o tra alcuni di tali soggetti, in ordine alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto, ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto sociale instaurato tra le parti è devoluta al giudice ordinario.

Art. 20 - Rinvio

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

All'originale firmato

Salvatore Mauro Albanese

Francesco Centola Notaio